

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DEL PARCO

In ottemperanza agli obiettivi posti dal Consiglio di Gestione del Parco delle Groane per l'anno 2013 si è predisposto il seguente regolamento per l'uso tramite concessione del marchio del Parco ad aziende agricole che rispondano a determinati criteri o azioni e che abbiamo interesse ad avvalersi dell'uso al fine di promuovere i loro prodotti, la loro presenza in un'area protetta o a valorizzare il loro ruolo di gestori del territorio.

Quadro normativo

La legge 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) all'art. 14 in merito ai poteri dell'Ente Parco indica:

“ 3. Il piano (pluriennale economico e sociale) può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, ecc. e ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco”

La legge quadro pertanto consente all'Ente parco di valorizzare, mediante la concessione in uso del proprio marchio, prodotti agro alimentari e servizi ambientali che presentano requisiti di qualità e che siano compatibili con le finalità di conservazione e sviluppo sostenibile

Il D.Lgs. 30/2005 disciplina l'uso dei marchi collettivi; l'art. 11 comma 1 recita:

“I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti”.

L'Ente Parco pertanto può essere titolare di un marchio collettivo che viene concesso in uso a produttori terzi che sono legittimati ad utilizzarlo se osservano determinate e stabilite prescrizioni previste dal regolamento d'uso predisposto dal soggetto titolare.

Esigenza di un marchio

La definizione di un marchio per le aziende agricole del Parco delle Groane risponde alle seguenti esigenze:

- Individuare nella caratteristica di maggiore attenzione verso l'ambiente e il paesaggio il valore aggiunto delle aziende agricole operanti nel territorio, con la promozione di interventi e iniziative che qualificano significativamente il ruolo dell'azienda nel territorio.
- Intercettare la nuova domanda del cittadino/consumatore offrendo prodotti che accrescano il senso di appartenenza al territorio e alla comunità locale
- Fornire agli agricoltori una prospettiva di valorizzazione economica dei servizi ambientali offerti, promuovendo una crescita parallela dell'immagine del parco e delle aziende che in esso operano
- Sostenere una rete di cooperazione fra aziende e parco, esportabile anche in altre aree protette.

L'Ente Parco svolge il ruolo di promotore di azioni volte a tutelare l'area protetta in rapporto alle produzioni e ai servizi offerti dalle aziende agricole; il marchio può certificare la presenza e la sostenibilità delle produzioni, i servizi ambientali offerti dalle aziende,

l'impegno delle aziende a conservare e salvaguardare i segni della agricoltura tradizionale e del paesaggio rurale.

La finalità dovrebbe essere quella di diffondere l'immagine, il valore e la cultura del parco e parallelamente quella delle aziende agricole che collaborano a questo importante obiettivo

Carattere del marchio, contenuti e valorizzazione

1. Il marchio deve essere inteso e depositato come marchio collettivo del Parco delle Groane; l'Ente Gestore lo detiene, decide a chi darlo in concessione fra le aziende agricole secondo regole che prevedono il possesso di requisiti di carattere giuridico e tecnico-agronomico
2. L'uso del marchio è supportato da specifico regolamento e si fonda su una serie di obblighi specifici che le aziende agricole, qualora intendano usufruirne, devono rispettare
3. Il marchio di un'area protetta non può limitarsi a garantire la provenienza di un prodotto, ovvero un'azienda non può fregiarsene per il semplice fatto di avere sede o coltivare terreni all'interno del parco; le aziende che intendono avvalersi del marchio devono attuare azioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente, del paesaggio, della cultura rurale
4. Le aziende che ottengono la concessione all'uso del marchio potranno promuovere e pubblicizzare la loro attività sul sito del parco oltre che essere presenti in tutte le iniziative promosse dall'ente gestore o alle quali lo stesso ente partecipa.

Schema di regolamento

Il regolamento attuativo dovrà essere depositato congiuntamente alla registrazione del marchio; il regolamento si sviluppa sui seguenti tre titoli:

- campo di applicazione del regolamento e istituzione di una "commissione marchio"
- concessione d'uso del marchio e strumenti attuativi, modalità d'uso
- sorveglianza e controllo, sanzioni

In allegato saranno riportati i criteri di gestione agro-silvo-ambientali per i quali è prevista la concessione del marchio

Regolamento

I - Campo di applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento è destinato alle Aziende situate nel Parco Regionale delle Groane in seguito indicato per semplicità espositiva Parco, ed è finalizzato ad ottenere la possibilità di utilizzo del marchio del parco nell'ambito della circolare regionale "Definizione dell'utilizzo di un marchio per le aziende agricole nelle aree protette lombarde"
2. Le aziende agricole che potranno ottenere l'uso del marchio sono individuate, tenendo conto, anche in alternativa tra loro, di:
 - Localizzazione del centro aziendale in uno dei comuni territoriali della Comunità del Parco
 - Superficie coltivata per almeno il 50% posta all'interno del perimetro del parco
3. Ai sensi del presente regolamento viene definita azienda l'impresa agricola singola o associata titolare di partita IVA.

Articolo 2

1. Il parco concede l'uso del marchio e attesta la provenienza e sostenibilità delle produzioni e dei servizi ambientali forniti dalle aziende agricole del Parco, nonché la volontà e l'impegno dei produttori che scelgono di salvaguardare e conservare il territorio.
2. Coerentemente agli obiettivi descritti dal precedente comma, il Parco concederà l'uso del proprio marchio alle aziende che ne faranno richiesta, e che dimostreranno di possedere i requisiti previsti dal presente regolamento, in base ai criteri di gestione ambientale, di cui garantiranno la realizzazione, che a titolo esemplificativo sono codificate nell'allegato A del presente Regolamento.
3. Il Parco potrà adottare strumenti e modalità specifiche per la valutazione della ammissibilità delle aziende all'uso del marchio, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1.
4. Per potere richiedere l'uso del marchio l'Azienda deve documentare di avere attivato e/o di essere impegnata a realizzare alla data della richiesta e/o di impegnarsi a realizzare prima della concessione dell'uso del marchio i criteri di gestione ambientale di cui all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 3

1. Le Aziende per ottenere l'uso del marchio devono essere iscritte ad apposito Registro delle Aziende (Albo fornitori), istituito presso il Parco, in seguito indicato Registro, e rispettare quanto previsto dal presente regolamento
2. L'iscrizione al Registro è subordinata ai seguenti requisiti:
 - a) Essere titolare di partita IVA e iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella sezione speciale "Imprese agricole"
 - b) Autocertificazione ai sensi di legge di potere contrarre con la Pubblica Amministrazione
3. Tutti i requisiti sopra specificati dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro; il Parco potrà richiedere ulteriore documentazione probatoria e avvalersi della possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita presso il Parco, la “Commissione per il marchio”, in seguito indicata Commissione, composta dal Responsabile Area Tecnica del Parco, con funzioni di Presidente, un rappresentante delle associazioni di categoria, un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio; la Commissione è nominata dal Consiglio di gestione (CdG) del Parco.
2. La Commissione:
 - a) elabora il proprio regolamento proponendolo per la approvazione al CdG
 - b) valuta le domande di richiesta d'uso del marchio, proponendo al CdG il diritto all'uso
 - c) sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento, proponendo altresì al CdG la revoca all'uso del marchio o l'applicazione di eventuali sanzioni
 - d) promuove eventuali campagne informative

II - Procedure per la concessione e modalità d'uso

Articolo 5

1. Le Aziende iscritte nel Registro possono presentare domanda per l'uso del marchio, indicando per quali criteri di gestione agro-ambientale intendono aderire, nonché le modalità di utilizzo; ottenuto il parere favorevole della Commissione, il CdG delibera sulla concessione all'uso, impegnando altresì l'Azienda alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale di impegno
2. L'atto unilaterale impegna l'Azienda a:
 - a) accettare il regolamento sull'uso del marchio
 - b) comunicare al Parco la eventuale perdita dei requisiti
 - c) rispettare gli impegni relativi ai criteri di gestione agro-ambientali secondo le specifiche dell'allegato A
 - d) sollevare il Parco da ogni responsabilità nei confronti di terzi nel caso di problemi o contestazioni derivanti dall'uso del marchio
 - e) prestare, se del caso, garanzia fidejussoria su richiesta del Parco, nonché gli eventuali oneri a carico dell'Azienda
3. In caso di parere negativo a seguito della istruttoria della Commissione l'Azienda può opporre contestazione verso la decisione, inviando richiesta di revisione supportata da ulteriore nuova documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti

Articolo 6

1. Il marchio del parco è registrato come marchio collettivo, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Il marchio del parco è rappresentato da proprio logo grafico, composto dall'emblema del parco e dalla dicitura Parco delle Groane; il marchio può essere rappresentato in varie dimensioni in cui devono essere sempre rispettate simbologia, dicitura, leggibilità, e proporzione degli elementi grafici

Articolo 7

1. Il marchio è di proprietà del Parco
2. Prima di concedere l'uso all'utilizzo, il CdG, anche su proposta della Commissione, può richiedere la sottoscrizione di forme di garanzia per il rispetto degli impegni o, in caso di commercializzazione di prodotti, di contributi finalizzati alla gestione del parco

3. Il marchio, sui supporti che saranno ritenuti più opportuni è fornito esclusivamente dal Parco o da ditte autorizzate dal Parco
4. Il marchio, previo accordo con il Parco, può essere apposto dalle aziende su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione propri dell'azienda, quali insegne o carta intestata, fatto salvo il corretto utilizzo dello stesso
5. Il marchio può essere apposto sulle confezioni dei prodotti ottenuti da coltivazioni o allevamenti di cui all'art. 1 comma 2
6. In caso di prodotti trasformati l'Azienda sarà tenuta a documentare l'effettiva tracciabilità del medesimo
7. Il marchio è apposto direttamente dall'imprenditore agricolo o, comunque sotto sia responsabilità

Articolo 8

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia
2. Il marchio del Parco può essere utilizzato accanto ad altre indicazioni diverse a condizione che quest'ultime non limitino la leggibilità o la visibilità del marchio

III - Sorveglianza, controllo, sanzioni

Articolo 9

1. Il Parco, tramite proprio personale a ciò delegato o tramite organismi esterni, si riserva in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio di effettuare le necessarie forme di controllo che riguarderanno:
 - a) Il rispetto di tutti gli impegni previsti nell'apposito atto di impegno di cui all'art. 5
 - b) Il corretto utilizzo del marchio secondo quanto disciplinato dall'art. 7
 - c) L'esecuzione a regola d'arte di interventi di conservazione e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio
 - d) I processi di diretta trasformazione dei prodotti aziendali
 - e) La qualità dei servizi offerto
2. I controlli effettuati dal Parco non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10

1. Il Parco comunica alla Commissione l'esito dei suoi accertamenti, la quale proporrà al CdG di comminare le eventuali sanzioni secondo quanto disposto al successivi art. 11
2. Le eventuali segnalazioni da parte di fruitori del parco o dei servizi prestati dalle Aziende, devono essere supportate da evidenze oggettive, ovvero da informazioni e/o documentazioni sia qualitative che quantitative misurabili e verificabili
3. La Commissione può altresì proporre di promuovere campagne di informazione, qualora ritenute opportune, per segnalare eventuali anomali nell'uso del marchio, utilizzando le risorse disponibili sui depositi cauzionali.

Articolo 11

1. Nel caso in fase di controllo siano accertate irregolarità nell'uso o per l'uso del marchio, l'Azienda sarà sottoposta a sanzioni in base alla natura e alla gravità dell'illecito
2. Le sanzioni, comminate dal CdG su proposta della Commissione, potranno riguardare:
 - La diffida
 - La sospensione dal diritto d'uso del marchio

- La decadenza dal diritto d'uso del marchio
- L'escussione del deposito cauzionale
- L'avvio di azioni legale per il risarcimento del danno cagionato

Articolo 12

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia

Allegato A

Criteri di gestione agro-ambientale per i quali si può richiedere l'uso del marchio
Elenco esemplificativo

1. *Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario e naturale*
 - Recupero di razze o specie in via di estinzione
 - Ricostruzione di elementi del paesaggio (filari, siepi, prati)
 - Rinaturalizzazione delle superfici agricole con impianti forestali
 - Realizzazione di zone umide o fasce tampone
2. *Reimpieghi, recuperi e accorciamento filiera, diversificazione offerta*
 - Trasformazione diretta di prodotti aziendali
 - Vendita diretta aziendale
 - Gruppi di acquisto solidale, mercati locali, farmers market
 - Servizi a mense, ristoranti pubblici o privati, esercizi di vicinato
3. *Servizi al cittadino, e a valore sociale aggiunto*
 - Turismo ed ospitalità rurale
 - Didattica rurale (fattorie didattiche)
 - Educazione ambientale
 - Azioni sociali di reinserimento lavorativo
 - Attività rieducative, riabilitative e motorie